



CORTE DI APPELLO DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno [redacted] il giorno [redacted] del mese di [redacted] in Bari

II SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Francesco M. Rini	Presidente
Dott. Francesco Cafaro	Consigliere
Dott. Agostino [redacted]	Consigliere rel

In esisto all' udienza (dibattimentale) con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. [redacted], Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

[redacted] [redacted], n. il [redacted] a [redacted] e res. in [redacted] (n. [redacted]) alla via [redacted] n. [redacted], elettivamente domiciliato in Bari c/o lo studio dell'avv. [redacted], via [redacted], contumace;

Difeso di fiducia dall'avv. [redacted], presente;

IMPUTATO

art. 61 n. 11 - 609 bis co. 1 e 3 c.p.,
Accertato in Bari il 6 e 18.11.2002

Appellante avverso la sentenza emessa in data [redacted] dal Tribunale di Bari che lo condannava alla pena di seguito indicata nel testo di questa sentenza; la decisione veniva riformata dalla sentenza della I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, in data [redacted] che, a sua volta, veniva cassata con rinvio, ad altra sezione di questa Corte di Appello, dalla Corte di Cassazione con decisione del [redacted]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G.: n.d.p. per prescrizione

Difesa di P.C. si riporta alle conclusioni e scritti difensivi;

N. [redacted] Sentenza
 N. [redacted] R.G.
 N. [redacted] R.N.R.

Depositata in Carcelleria

Il [redacted]
IL CANCELLIERE

Notificato estratto ai contumaci il

Prodotto ricorso in Cassazione da:

Spediti atti in Cassazione il:

Sentenza irrevocabile il:

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo:

a: **P.G. - P.R. - QUESTURA**

Redatta scheda per

Redatta parcella il

N° _____ C.Pen.


IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

Difesa : riforma delle pretese civili e declaratoria di prescrizione del reato.

Handwritten signature or initials



FATTO E DIRITTO

██████████ ██████████, in epigrafe generalizzato, era rinviato a giudizio per rispondere dei seguenti reati :

del reato di cui all' art. 61 n. 11 - 609 bis co. 1 e 3 c.p., perché quale titolare della Cooperativa "██████████" con sede in Bari, ██████████ ██████████ e nell'espletamento della propria attività, abusando del ruolo ricoperto, mediante continue pressioni e insistenze ai danni della dipendente ██████████ ██████████, cui proponeva in modo ricattatorio mansioni lavorative superiori ed aumento di stipendio in cambio di una relazione sentimentale e dopo averla più volte incalzata in tal senso, riusciva a darle un bacio sulle labbra in modo repentino e senza possibilità di reazione, ripetendo nuovamente tale condotta in data 18/11/██████████, ma questa volta invano per la pronta risposta della ragazza che riusciva a divincolarsi.

Accertato in Bari il ██████████

Il Tribunale di Bari, con sentenza pronunciata in data ██████████, depositata il 2 febbraio successivo, dichiarava il ██████████ libero contumace, colpevole del reato in epigrafe ed in concorso di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta l'ipotesi del fatto di minore gravità, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidare in separata sede.

Avverso la pronuncia di primo grado proponeva tempestiva impugnazione, con dichiarazione del ██████████, il difensore di fiducia dell'imputato chiedendone l'assoluzione; in subordine, invocando l'estinzione del reato per prescrizione ovvero la riduzione della pena.


La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del ██████████, così decideva:

«..... In riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 21 ██████████ appellata da ██████████ ██████████ dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'episodio delittuoso commesso il 16 ██████████ perché estinto per prescrizione; con riguardo alla residuale imputazione e determina la pena in anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione. Conferma nel resto e con l'imputato alla rifusione delle spese sostenute da parte civile.»

Con ricorso proposto dal difensore del ██████████ veniva impugnata, innanzi alla Corte di Cassazione, la menzionata pronuncia d'appello, lamentando la violazione degli artt. 157 e 160 c.p. e dell'art. 10, co. 2, L. 251/05, in quanto il reato, commesso il ██████████ si sarebbe prescritto il ██████████, cioè anteriormente alla pronuncia di primo grado; il vizio di motivazione ed art. 192 cpp, per evidenti travisamento della prova, in relazione alla analisi valutativa svolta dalla corte territoriale sulle emergenze istruttorie.

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza del 22/11/██████████, riteneva fondata la censura relativa alle prove circa la responsabilità dell'imputato, ed annullava la sentenza impugnata nei confronti di ██████████, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio.

In particolare la Suprema Corte, in riferimento all' imputato odierno rilevava che la sentenza della Corte di Appello di Bari impugnata, pur richiamando il principio secondo cui, in tema di dichiarazioni rese dalla teste-parte civile, il controllo di attendibilità sul narrato offerto dalla stessa deve essere rigoroso, anche attraverso riscontri esterni, che ne comprovino la coerenza, in quanto il contenuto delle dichiarazioni de quibus potrebbe essere viziata da interesse personale, «nella specie, pur astrattamente richiamando detto principio, di fatto, lo ha disatteso, svolgendo una stringata sintesi motivazionale, risolvendosi in una perizione del tutto sganciata dalla realtà processuale, cui avrebbe dovuto saldamente ancorarsi..... ».



Dal che, secondo la Suprema Corte è emerso «un vizio di contraddittorietà argomentativa, determinato dal travisamento degli esiti istruttori, che non avrebbero potuto essere qualificati quali riscontri estrinseci della credibilità della [redacted] e posti a sostegno della ritenuta la penale responsabilità del [redacted].»

Pertanto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha argomentato «l'errore in cui è incorso il giudice di merito, nell'attribuire agli elementi costituenti la piattaforma probatoria un senso diametralmente opposto a quello effettivo e su tale doglianza la Corte di merito non ha, in ogni caso fornito il dovuto riscontro alle deduzioni svolte dalla difesa dell'imputato, con specifico motivo di appello, omettendo di indicarne la infondatezza e gli elementi dei quali ha tratto il convincimento raggiunto. In dipendenza delle superiori considerazioni, attinenti alla dicotomia tra discorso giustificativo, svolto dal decidente e quadro probatorio, compostosi in dibattimento, nonché al non compiuto assolvimento del dovere, imposto allo stesso giudicante, di dare contezza della ritenuta assoluta non pregnanza giuridica delle censure mosse con il gravame, questo Collegio ritiene di annullare con rinvio impugnata decisione, affinché il giudice ad quem proceda al dovuto riesame, nell'ottica delle osservazioni ut supra svolte.»

All'odierna udienza, svoltasi in contumacia dell'appellante, dopo la relazione della causa, il P.G. concludeva per la dichiarazione di n.d.p. per prescrizione. La difesa di parte civile si riportava alle conclusioni scritte; la difesa chiedeva il rigetto delle pretese civili e la dichiarazione di prescrizione del reato.

Osserva la Corte che l'esame dei motivi di appello e della questione rinviata per nuovo esame dalla Corte di Cassazione, risulta superato dalla constatazione dell'avvenuta prescrizione del reato contestato al [redacted] per la decorrenza del termine massimo di quest'ultima, sicché le richieste in tal senso di avanzate dalle parti, nel corso dell'odierna udienza, possono essere accolte.

Preliminarmente vanno fatte delle considerazioni chiarificatrici. La stessa Corte di Cassazione, nel respingere la richiesta di declaratoria di prescrizione, ha individuato quale termine massimo della stessa quello pari ad anni 12 e mesi 6, dai fatti, scadente il [redacted].

Tale data massima di scadenza è stata ribadita anche dal P.G. nel corso dell'odierna udienza.

Ciò detto, vi è anche da chiarire che, effettivamente, ferme restando le interruzioni di legge, non si configurano legittime ed utili ipotesi di sospensione del termine medesimo.

Peraltro, alla luce delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, questa Corte di Appello ritiene non evidente, nei termini prescritti dall'art. 129 co. 2 cpp, l'innocenza dell'imputato.

Infatti, anche questa Corte di Appello ritiene che le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste - parte civile, [redacted] siano state credibili, in quanto lineari, logiche, consequenziali, aderenti all'addebito. Inoltre, hanno trovato sufficienti riscontri nelle testimonianze delle altre testimoni escusse.

Quanto alle colleghe di lavoro, esse non sono state del tutto irrilevanti sul punto. La [redacted] e la [redacted], infatti, non hanno escluso che il [redacted] abbia baciato o tentato di baciare la [redacted]. Queste hanno solo escluso di avere visto la scena.

Peraltro, le imprecisioni ed incertezze nella testimonianza delle dette colleghe di lavoro, rispetto a quanto riferito dalla [redacted] medesima, trovano giustificazione sia nel tempo trascorso tra i fatti ed il momento della deposizione stessa, sia - pur in assenza di una specifica intenzione agevolatrice - nella comprensibile ed anche involontaria forma di reticenza dovuta al perdurare, da parte loro, del rapporto di lavoro con il [redacted]. Quindi, nei comprensibili timori che testimonianze a favore della [redacted], potessero determinare negative ripercussioni sul loro rapporto di lavoro.



D'altra parte, non vi sono ragioni per dubitare della sincerità delle testimonianze delle coinquiline della denunciante, [redacted] e [redacted]. Queste, effettivamente, non hanno assistito ad alcuno dei fatti, ma hanno riferito lo stato emotivo della loro amica e quanto, a sua volta, dichiarato loro dalla [redacted], a poche ore di distanza dai fatti. Ciò detto, appare difficile ipotizzare che questa si fosse precostituita una versione di comodo da riferire alle compagne di alloggio, al fine di corroborare una denuncia non ancora presentata. Sicché anche sotto questo profilo, le testimonianze della coinquiline paiono pertinenti e corroboranti la testimonianza della P.O.

Tanto premesso, si deve concludere che, nel corso del processo non sono state raccolte prove certe dalle quali emerga l'evidenza che il fatto non sussiste o che, comunque, il [redacted] possa essere assolto con alcuna delle formule di cui al co. 2 dell'art. 129 cpp; permangono, quindi, dubbi circa la responsabilità di questi.

Pertanto, in relazione al reato in esame, deve, quindi constatarci l'intervenuta prescrizione.

Quanto alle statuizioni civili, l'avvenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, evidentemente non ne preclude la valutazione secondo quanto dispone l'art. 578 c.p.p.

Nel caso di specie, avendo già valutato, come sopra motivato, che non risulta con assoluta evidenza la possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione, nel merito, di entrambi gli imputati, va confermata la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni nei confronti delle Parti Civili.

La pena inflitta in primo grado appare congrua ed adeguata al fatto ed anche sotto questo profilo va confermata la decisione impugnata.

Segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese da questa sostenute nelle ulteriori fasi del processo. Esse si liquidano come da dispositivo.

La gravosità del ruolo richiede un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione e, con riferimento all' art. 544 co. 3 c.p.p., precisamente, quello di giorni novanta dalla pronuncia del dispositivo.

P.Q.M.


La Corte di appello di Bari, seconda sezione penale, visti gli artt. 627 e 605 c.p.p., giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del [redacted], appellata da [redacted] dichiara non doversi procedere nei suoi confronti per il reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna il [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Costituita Parte Civile nelle ulteriori fasi che si liquidano in complessivi € 1200,00 oltre accessori come per legge.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Bari, [redacted]

Il Consigliere est. [redacted]

Il Presidente [redacted]



Depositato in Cancelleria

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna M. [redacted]